
CROCE ROSSA ITALIANA
**VOLONTARI DEL
SOCCORSO**



REGOLAMENTO NAZIONALE
UNITA' CINOFILA DA SOCCORSO

REGOLAMENTO NAZIONALE DELLE UNITA' CINOFILE DA SOCCORSO DEI VOLONTARI DEL SOCCORSO CRI

Visto il Regolamento Nazionale dei Volontari del Soccorso C.R.I.;
Considerato che attualmente risultano operative sul territorio nazionale
Unità Cinofile da Soccorso appartenenti alla componente dei V.d.S.
C.R.I.;

Considerato che la funzione e lo scopo specifico delle Unità Cinofile
risulta essere la ricerca e il recupero di persone disperse, costituendo
pertanto uno strumento di supporto essenziale in determinate
circostanze all'attivazione del soccorso sanitario strettamente inteso;
Ritenuta pertanto la necessità di prevedere una disciplina unica ed
omogenea sul territorio nazionale per regolare l'attività cinofila dei
V.d.S. sopra indicata, anche al fine di ottimizzare l'efficacia,
l'organizzazione nonché i livelli di operatività dei gruppi cinofili del
soccorso V.d.S.;

Tenuto conto che ai sensi del presente regolamento:

- Per Unità Cinofile (U.C.) operativa s'intende:
Un Conduttore V.d.S. munito di cane operativo considerata come
un'unica entità inscindibile.
- Per Logista cinofilo (Log.) s'intende:
Personale V.d.S., non dotato di cane operativo, avente funzione di
supporto organizzativo o sanitario rispetto all'attività di ricerca
propria delle sopra definite U.C..
- Per Istruttore cinofilo (Istr.) s'intende:
V.d.S. cinofili competenti ed abilitati, ai sensi della normativa del
presente Regolamento, ad attivare e gestire corsi di formazione per
formare V.d.S. cinofili.
- Per Formatore cinofilo (Form.), s'intende:
V.d.S. cinofili competenti ed abilitati, ai sensi della normativa del
presente Regolamento, a formare Istruttori cinofili;
- Per Gruppo Cinofilo da Soccorso (G.C.S) s'intende:
L'insieme degli Istruttori cinofili, delle Unità Cinofile operative e dei
Logisti cinofili presenti ai vari livelli: locale, provinciale, regionale e
nazionale.
- Per Specialità Cinofila, s'intende:
la tecnica di ricerca o l'attività di specializzazione dell'Unità Cinofila.
- Per Referenti Nazionali di Specialità (Ref.), s'intendono:

I V.d.S. cinofili responsabili, a livello nazionale, della formazione e della didattica nei singoli settori di specialità cinofila.

Si Emanava il seguente REGOLAMENTO

Art. 1

(Attività cinofila)

I Volontari del Soccorso svolgono attività nel settore cinofilo, quale attività speciale della componente, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Nazionale V.d.S. e secondo le norme previste nel presente Regolamento.

Art. 2

(CORSI)

I corsi per Unità cinofile; Istruttori cinofili; Logisti Cinofili; Formatori cinofili sono organizzati su base locale, provinciale, regionale e nazionale.

I corsi devono essere organizzati secondo i moduli didattici previsti dal presente Regolamento ed possono essere integrati in base alle indicazioni fornite dai Referenti Nazionali di Specialità previa approvazione delle modifiche da parte del Delegato Tecnico Nazionale. Tutti i corsi sopra indicati sono accessibili esclusivamente ai soci attivi CRI appartenenti alla componente V.d.S, prevedono una prova finale di valutazione ed il rilascio di un'attestazione di superamento della prova conclusiva del corso.

Art. 3

(Corso per Unità Cinofila)

Il corso per Unità cinofila è finalizzato ad addestrare un V.d.S. conduttore ed il relativo cane, per costituire un'Unità cinofila operativa in uno o più settori di Specialità così come specificati negli articoli seguenti.

I Corsi possono essere organizzati a livello Locale, Provinciale e Regionale. Possono accedervi tutti i soci attivi CRI che abbiano superato con esito positivo il corso base di Primo Soccorso per aspiranti V.d.S.

La richiesta di attivazione del Corso deve essere inoltrata all'Ispettore Regionale V.d.S. territorialmente competente il quale autorizza il corso previa verifica della rispondenza del programma alle indicazioni formative previste nel presente articolo.

Responsabile del corso è un Istruttore cinofilo che cura e organizza la didattica e la fase addestrativa.

Il corso ha durata di minima di 100 ore delle quali almeno 20 dedicate all'insegnamento teorico delle seguenti materie base:

- cartografia
- tecniche di orientamento
- radiocomunicazioni
- tecniche di soccorso cinofilo
- elementi di primo soccorso

Almeno 80 ore devono essere dedicate alla fase addestrativa con il cane.

Il corso si conclude con una prova d'esame teorico-pratica.

La commissione d'esame è costituita su richiesta dell'Istruttore cinofilo responsabile del corso, ed è composta:

- dall'Istruttore cinofilo responsabile del corso;
- dal Presidente dell'unità CRI in cui si svolge il corso o suo delegato;
- dall'Ispettore Regionale territorialmente competente;
- Dal Referente Nazionale di Specialità o suo delegato;
- Da un V.d.S. cinofilo con almeno tre anni di esperienza nel settore della cinofilia;

Quest'ultimo ha il compito in sede d'esame di redigere il verbale della prova finale riportando la valutazione e l'esito finale delle prove teorico-pratiche dei singoli V.d.S. aspiranti Unità Cinofile. Il verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione è inviato per copia:

- Al Presidente dell'unità CRI d'appartenenza dei V.d.S. partecipanti al corso;
- all'Ispettore Regionale territorialmente competente.

Art. 4

(Corso per Logista cinofilo)

Il corso per Logista cinofilo è finalizzato a preparare personale V.d.S. non conduttore, con finalità di supporto alle Unità cinofile operative in fase di ricerca.

I Corsi possono essere organizzati a livello Locale, Provinciale e Regionale. Possono accedervi tutti i soci attivi CRI che abbiano superato con esito positivo il corso base di Primo Soccorso per aspiranti V.d.S.

La richiesta di attivazione del Corso deve essere inoltrata all'Ispettore Regionale V.d.S. territorialmente competente il quale autorizza il corso previa verifica della rispondenza del programma alle indicazioni formative previste nel presente articolo.

Responsabile del corso è un Istruttore cinofilo che cura e organizza la didattica e la fase addestrativa.

Il corso ha durata di minima di 40 ore dedicate all'insegnamento teorico delle seguenti materie base:

- cartografia
- tecniche di orientamento
- radiocomunicazioni
- tecniche di soccorso cinofilo
- elementi di primo soccorso
- logistica
- organizzazione delle ricerche di persone scomparse
- aspetti legali

Il corso è chiuso da una prova d'esame teorico-pratica.

La commissione d'esame è costituita su richiesta dell'Istruttore cinofilo responsabile del corso, ed è composta:

- dall'Istruttore cinofilo responsabile del corso;
- dal Presidente dell'unità CRI in cui si svolge il corso o suo delegato;
- dall'Ispettore Regionale territorialmente competente;
- Dal Referente Nazionale di Specialità o suo delegato;
- Da un V.d.S. cinofilo con almeno tre anni di esperienza nel settore della cinofilia;

Quest'ultimo ha il compito in sede d'esame di redigere il verbale della prova finale riportando la valutazione e l'esito finale delle prove dei singoli V.d.S. aspiranti Logisti Cinofili. Il verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione è inviato per copia:

- Al Presidente dell'unità CRI d'appartenenza dei V.d.S. partecipanti al corso;
- all'Ispettore Regionale territorialmente competente o da Delegato Tecnico Regionale per le Unità cinofile se nominato.

Art. 5
(Corso per Istruttore Cinofilo)

Il corso per Istruttore cinofilo è finalizzato a preparare personale V.d.S. abilitato a svolgere i Corsi per formare sia Unità Cinofile, sia Logisti cinofili, così come previsto nei due articoli precedenti.

I Corsi possono essere organizzati a livello Provinciale, Regionale e Nazionale. Possono accedervi tutti i V.d.S. cinofili con almeno tre anni di attività nel settore della cinofilia.

La richiesta di attivazione del Corso deve essere inoltrata all'Ispettore Nazionale V.d.S., il quale autorizza il corso previa verifica della rispondenza del programma alle indicazioni formative previste nel presente articolo.

Responsabile del corso è un Formatore cinofilo che cura e organizza la didattica e la fase addestrativa.

Il corso ha durata di minima di 20 ore dedicate all'insegnamento teorico pratico delle seguenti materie base:

- tecniche di addestramento cinofilo
- cartografia
- tecniche di orientamento
- radiocomunicazioni
- tecniche di soccorso cinofilo
- elementi di primo soccorso
- logistica
- organizzazione delle ricerche di persone scomparse
- aspetti legali

Il corso è chiuso da una prova d'esame teorico-pratica.

La commissione d'esame è costituita su richiesta del Formatore cinofilo responsabile del corso, ed è composta:

- dal Formatore cinofilo responsabile del corso;
- dal Presidente dell'unità CRI in cui si svolge il corso o suo delegato;
- dall'Ispettore Nazionale V.d.S;
- Da un Referente Nazionale di Specialità o suo delegato;
- Da un V.d.S. cinofilo con almeno tre anni di esperienza nel settore della cinofilia;

Quest'ultimo ha il compito in sede d'esame di redigere il verbale della prova finale riportando la valutazione e l'esito finale delle prove dei singoli V.d.S. cinofili aspiranti Istruttori. Il verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione è inviato per copia:

- Al Presidente dell'unità CRI d'appartenenza dei V.d.S. partecipanti al corso;
- all'Ispettore Regionale territorialmente competente.

Art. 6
(Corso per Formatore Cinofilo)

Il corso per Formatore cinofilo è finalizzato a preparare personale V.d.S. abilitato a svolgere i Corsi per formare Istruttori cinofili.

I Corsi possono essere organizzati a livello Provinciale, Regionale e Nazionale. Possono accedervi tutti i V.d.S. cinofili con almeno tre anni di attività come Istruttori cinofili.

La richiesta di attivazione del Corso deve essere inoltrata all'Ispettore Nazionale V.d.S., il quale autorizza il corso previa verifica della rispondenza del programma alle indicazioni formative previste nel presente articolo.

Responsabile del corso è un Formatore cinofilo che cura e organizza la didattica e la fase addestrativa.

Il corso ha durata di minima di 20 ore dedicate all'insegnamento teorico pratico delle seguenti materie base:

- tecniche di addestramento cinofilo
- cartografia
- tecniche di orientamento
- radiocomunicazioni
- tecniche di soccorso cinofilo
- elementi di primo soccorso
- logistica
- organizzazione delle ricerche di persone scomparse
- aspetti legali

Il corso è chiuso da una prova d'esame teorico-pratica.

La commissione d'esame è costituita su richiesta del Formatore cinofilo responsabile del corso, ed è composta:

- dal Formatore cinofilo responsabile del corso;
- dal Presidente dell'unità CRI in cui si svolge il corso o suo delegato;
- dall'Ispettore Nazionale V.d.S.;
- Da due Referenti Nazionali di Specialità o loro delegati;
- Da un Istruttore cinofilo con almeno tre anni di esperienza nel settore della cinofilia;

Quest'ultimo ha il compito in sede d'esame di redigere il verbale della prova finale riportando la valutazione e l'esito finale delle prove dei singoli V.d.S. cinofili aspiranti Formatori. Il verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione è inviato per copia:

- Al Presidente dell'unità CRI d'appartenenza dei V.d.S. partecipanti al corso;
- all'Ispettore Nazionale V.d.S.

Art. 7

(Ambiti territoriali di intervento)

In caso di richiesta di attivazione delle Unità Cinofile V.d.S. implicante lo svolgimento dell'attività operativa a livello locale, l'autorizzazione all'intervento è data dall'Ispettore del Gruppo e dal Presidente del Comitato Locale competente per territorio. Il coordinamento è svolto dall'Ispettore di Gruppo VdS.

In caso di richiesta di attivazione delle Unità Cinofile V.d.S. implicante lo svolgimento dell'attività operativa all'interno del territorio di una stessa provincia, l'autorizzazione all'intervento è data dall'Ispettore del Gruppo d'appartenenza delle Unità Cinofile e dal Presidente del Comitato Provinciale. Il coordinamento è svolto dall'Ispettore Provinciale VdS .

In caso di richiesta di attivazione delle Unità Cinofile V.d.S. implicante lo svolgimento dell'attività operativa all'interno del territorio di più province all'interno di una stessa regione, l'autorizzazione all'intervento è data dall'Ispettore Regionale competente e dal Presidente del Comitato Provinciale d'appartenenza delle Unità Cinofile. Il coordinamento è svolto dall'Ispettore Regionale VdS.

In caso di richiesta di attivazione delle Unità Cinofile V.d.S. implicante lo svolgimento dell'attività operativa all'interno del territorio di più regioni, l'autorizzazione all'intervento è data dall'Ispettore Nazionale VdS e dal Presidente del Comitato Provinciale d'appartenenza delle Unità Cinofile. Il coordinamento è svolto dall'Ispettore Nazionale VdS.

Art. 8

(Vestiaro e utilizzo automezzi)

I VdS cinofili nello svolgimento delle attività utilizzano la divisa della componente così come previsto dal capitolato nazionale vigente.
Nell'utilizzo degli automezzi CRI, i VdS cinofili applicano la procedura normalmente in essere per l'autorizzazione all'impiego degli stessi.

Art. 9

(Mantenimento delle qualifiche)

VdS unità cinofila:

Partecipazione ad almeno un corso di aggiornamento o ad una esercitazione operativa ogni 2 anni.

VdS elogista cinofilo:

Partecipazione ad almeno un corso di aggiornamento o ad una esercitazione operativa ogni 2 anni.

VdS istruttore cinofilo:

Partecipazione ad almeno un corso di aggiornamento o organizzare un corso per Unità Cinofile in qualità di responsabile ogni 2 anni.

Vds formatore cinofile:

Partecipazione ad almeno un corso di aggiornamento o organizzare un corso per Istruttori Cinofili in qualità di responsabile ogni 2 anni.

Nel caso di perdita della qualifica, è possibile il reintegro nella attività speciale cinofila previa frequentazione obbligatoria del corso così come indicato negli art. 3-4-5-6.

Art. 10

(referenti nazionali di specialità)

L'attività cinofila da soccorso della componente VdS si articola nelle seguenti specialità:

1. Soccorso cinofilo in superficie
2. Soccorso cinofilo su macerie
3. Soccorso cinofilo su valanghe
4. Soccorso cinofilo in acqua
5. Cinoterapia e Pet Terapy

Art. 11

(Delegati Tecnici)

Come da regolamento nazionale VdS, il coordinamento dell'attività cinofila viene svolto dagli ispettori VdS ai vari livelli territoriali, che potranno eventualmente avvalersi della collaborazione di delegati tecnici, nominati come da regolamento nazionale.

Delegato tecnico nazionale:

- coordina le attività dei DTIR;
- sentito l'ispettore nazionale VDS, organizza a livello nazionale i corsi di formazione e di aggiornamento
- raccoglie i censimenti regionali entro il 28 febbraio di ogni anno;
- coordina le attività operative a livello nazionale.

Delegato tecnico regionale

- tiene i contatti con il DTIN;
- coordina le attività dei DTIP;
- sentito l'ispettore regionale organizza a livello regionale i corsi di formazione e di aggiornamento;
- raccoglie ed invia al DTIN il censimento delle unità cinofile regionali entro il 30 gennaio di ogni anno;
- coordina le attività operative a livello regionale

Delegato tecnico provinciale

- tiene i contatti con il DTIR;
- coordina le attività dei DTIL;
- sentito l'ispettore regionale, organizza a livello provinciale i corsi di formazione e di aggiornamento;
- coordina le attività operative a livello provinciale
- raccoglie ed invia al DTIR il censimento delle unità cinofile provinciali entro il 20 gennaio di ogni anno.

Delegato tecnico locale

- tiene i contatti con il DTIP;
- sentito l'ispettore regionale organizza a livello locale i corsi di formazione e di aggiornamento;
- coordina le attività operative a livello locale
- raccoglie ed invia al DTIP il censimento delle unità cinofile locali entro il 15 gennaio di ogni anno.

Art. 12

(Commissione Nazionale Cinofili)

La commissione nazionale è composta dall'ispettore nazionale VdS (o dal delegato tecnico nazionale per le unità cinofile se nominato) e dai referenti nazionali di specialità indicati all'art. 10, con il compito di redigere ed aggiornare i programmi per i vari corsi; elaborare e sviluppare nuove tecniche per l'insegnamento, nonché nuove strategie

e tutto ciò che riguarda il miglioramento e l'immagine dell'attività cinofila da soccorso.

Art. 13

(Distintivi ed attestati)

Sono elaborati e stabiliti dalla commissione nazionale cinofili. I distintivi sono da portare secondo il regolamento nazionale per l'uso dell'uniforme una volta approvato; gli attestati sono forniti dal magazzino nazionale.

Art. 14

(Utilizzo dei VdS cinofili)

Tutte le richieste dall'interno CRI devono pervenire al vertice di componente.

Le richieste derivanti da enti o associazioni esterne dovranno essere indirizzate al presidente provinciale/locale , che provvederà ad informare gli ispettori territorialmente competenti. Ogni spostamento dalla propria giurisdizione territoriale di competenza dovrà essere autorizzato dal presidente del comitato d'appartenenza e dal vertice di componente, con costi a carico del comitato CRI o dell'ente/associazione che ha richiesto l'intervento dei cinofili in base a quanto disposto dalla circolare 04448 del 11.09.97 del comitato centrale- ufficio trattamento economico.

Art. 15

(ATTIVITA' CINOFILA E PROTEZIONE CIVILE)

In caso di allertamento ed attivazione del sistema operativo della Protezione Civile CRI, così come sancito dai comma c) ed f) dell' Art.5 del Regolamento Nazionale V.d.S., l'attività dei Vds Cinofili da Soccorso si inserisce all'interno delle "attività d'intervento in caso di calamità e di emergenza".

Art. 16

(Incompatibilità)

I V.d.S. che praticano attività Cinofila all'interno della C.R.I. non possono aderire ad organismi o associazioni che abbiano le stesse finalità o scopi.

Art. 17
(aspetti sanitari)

- I cani dovranno essere sottoposti a profilassi vaccinale nelle norme indicate dalla Legge, e, ove necessario ad opportune profilassi ed eventuali azioni terapeutiche.
- Tutti i dati sanitari dell'animale andranno riportati nel libretto sanitario dello stesso.

Art. 18
(norme transitorie)

I vds cinofili che alla data di approvazione del presente regolamento hanno conseguito l'abilitazione di istruttore sono confermati nel ruolo formativo e sono soggetti per il futuro alle disposizioni contenute all'art. 5 (istruttore cinofilo) del presente regolamento.

I vds cinofili che alla data di approvazione del presente regolamento hanno conseguito l'abilitazione di istruttore nazionale sono confermati nel ruolo formativo e sono soggetti per il futuro alle disposizioni contenute all'art. 6 (formatore cinofilo) del presente regolamento.